Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1957, n. 688.

Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4) numero delle frequenze assegnate;

5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

« I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.

« I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 689.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in comune di Firenze.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° dicembre 1955, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 14 e 16 maggio 1956, relativo all'erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in comune di Firenze e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 10. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 690.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in contrada Tumarrano del comune di Cammarata (Agrigento).

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in contrada Tumarrano del comune di Cammarata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 11. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 691.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bernardino da Siena, in Piansano (Viterbo).

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bernardino da Siena, in Piansano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 12. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1957.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 5 giugno 1956, fra le organizzazioni sindacali interessate in ordine alla tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure di cui alla allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1956.

Roma, addì 10 luglio 1957

p. *Il Ministro*: REPOSSI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme.

Alta stagione: agosto e settembre

Categoria del personale	Categoria di esercizi			
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª 4ª categoria e locande
1ª categoria . . . L.	92.000	70.000	69.000	—
2ª categoria . . . »	69.000	59.000	59.000	50.000
3ª categoria . . »	59.000	50.000	42.000	36.000
Maestranze . . . »	34.000	—	—	—

Media stagione: giugno, luglio e ottobre

Categoria del personale	Categoria di esercizi			
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria locande
1ª categoria . . . . L.	80.000	59.000	59.000	—
2ª categoria . »	59.000	50.000	42.000	37.000
3ª categoria . . . »	50.000	42.000	34.000	30.000
Maestranze . . . »	34.000	—	—	—

Bassa stagione: novembre, dicembre, gennaio, febbraio marzo, aprile e maggio

Categoria del personale	Categoria di esercizi			
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4 categoria e locande
1ª categoria . . . L.	50.000	41.000	39.000	—
2ª categoria . . . »	36.000	31.000	30.000	28.000
3ª categoria . . . . »	30.000	26.000	24.000	23.000
Maestranze . . . . »	30.000	—	—	—

NOTE:

1. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, con esclusione della 13ª mensilità e gratifica natalizia.

2. I valori del vitto e dell'alloggio sono pari a quelli stabiliti per la provincia di Pistoia dal decreto Ministeriale 12 marzo 1951.

3. Per quanto riguarda la gratifica natalizia e tredicesima mensilità, i rispettivi contributi saranno versati:

a) all'INPS, sull'effettivo ammontare della gratifica, dopo la corresponsione della medesima;

b) all'INAIL ed all'INAM, sulla base dell'8% della retribuzione media mensile per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
REPOSSI

(4632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantasei società cooperative di varie Provincie, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1957, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « La Fertile », con sede in Campagna (Salerno), costituita con atto in data 15 giugno 1947, per notaio dott. Antonio Carrozza;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci », con sede in Fagnano Castello (Cosenza), costituita con atto in data 14 novembre 1949, per notaio dott. Arturo Campolongo;

3) Società cooperativa di pesca « Motopescherecci e pescatori », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita con atto in data 1° aprile 1952, per notaio dott. Umberto Testa.

4) Società cooperativa agricola « Alleanza cooperativa contadine », con sede in Ancona, costituita con atto in data 18 giugno 1950, per notaio dott. F. Ricci;

5) Società cooperativa di consumo « Arte e spettacolo del popolo », con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), costituita con atto in data 19 marzo 1954, per notaio dott. Luigi Risso;

6) Società cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Canaro (Rovigo), costituita con atto in data 26 settembre 1948, per notaio dott. Mariotti;

7) Società cooperativa edilizia « Magistrati e funzionari giudiziari », con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 24 aprile 1951, per notaio dott. Silvino Neroni;

8) Società cooperativa di consumo « Unione proletaria di consumo », con sede in Castignano (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 9 febbraio 1945, per notaio dott. Silvino Neroni;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pensionati ferrovieri », con sede in Savona, costituita con atto in data 20 gennaio 1949, per notaio dott. Mario Bordon;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Scintilla », con sede in Capoterra (Cagliari), costituita con atto in data 9 febbraio 1953, per notaio dott. Pau Luigi;

11) Società cooperativa di consumo « La Fratellanza », di Sarrok (Cagliari), costituita con atto in data 18 ottobre 1945, per notaio dott. Luigi Sulis;

12) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Sarrok (Cagliari), costituita con atto in data 23 febbraio 1951, per notaio dott. Luigi Sulis;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita sarda », con sede in Capoterra (Cagliari), costituita con atto in data 15 luglio 1951, per notaio dott. Luigi Pau;

14) Società cooperativa agricola « La Proletaria », con sede in Sarrok (Cagliari), costituita con atto in data 29 ottobre 1945, per notaio dott. Luigi Sulis;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori », con sede in Termoli (Campobasso), costituita con atto in data 15 agosto 1946, per notaio dott. Giuseppe D'Ettorre;

16) Società cooperativa di consumo « Unità operaia », con sede in Como, costituita con atto in data 24 settembre 1953, per notaio dott. Francesco Tarchini;

17) Società cooperativa di consumo « Lavoratori della terra », con sede in Luzzi (Cosenza), costituita con atto in data 20 maggio 1945, per notaio dott. Giorgio Alimena;

18) Società cooperativa agricola « Lo zappatore », con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), costituita con atto in data 29 aprile 1945, per notaio dott. Carlo Taormina;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai associati C.O.A. », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita con atto in data 10 dicembre 1954, per notaio dott. Francesco Giaccone;

20) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita con atto in data 7 marzo 1951, per notaio dott. Vincenzo Lucci;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.C.L.I. », con sede in San Giovanni di Ostellato (Ferrara), costituita con atto in data 29 luglio 1953, per notaio dott. Ignazio Magnani;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio tra i produttori di pomodoro », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita con atto in data 20 settembre 1953, per notaio dottore Bruno Minarelli;

23) Società cooperativa agricola « Vincenzo Costantino », di Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 28 gennaio 1951, per notaio dott. Giovanni Landriscina;

24) Società cooperativa edilizia « Mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Anagni (Frosinone), costituita con atto in data 31 agosto 1952, per notaio dott. Giulio Cianci;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rapida », con sede in Riomaggiore (La Spezia), costituita con atto in data 1° febbraio 1947, per notaio dott. Carlo Alberto Federici;

26) Società cooperativa edilizia « La Sorgente », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 21 luglio 1954, per notaio dott. Giuseppe Bigliardi;

27) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 10 giugno 1953, per notaio dott. Gherardo Federici;

28) Società cooperativa trasporti « Ippotrasportatori », con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita con atto in data 10 febbraio 1953, per notaio dott. Giuseppe Importuno;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Luigi », con sede in Alezio (Lecce), costituita con atto in data 4 marzo 1955, per notaio dott. Francesco Bonerba;

30) Società cooperativa edilizia « Casa Serena », con sede in Lucca, costituita con atto in data 1° novembre 1947, per notaio dott. Enrico Micheloni;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lucchese costruzioni C.L.C. », con sede in Lucca, costituita con atto in data 9 marzo 1946, per notaio dott. Renato Masini;

32) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Isola Santa (Careggine), provincia di Lucca, costituita con atto in data 28 ottobre 1945, per notaio dott. Eugenio Guasparini;

33) Società cooperativa di consumo « Lavoratori di consumo », con sede in Careggine (Lucca), costituita con atto in data 3 gennaio 1947, per notaio dott. Eugenio Guasparini;

34) Società cooperativa agricola « Di Focchia », con sede in Pescaglia (Lucca), costituita con atto in data 29 novembre 1947, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

35) Società cooperativa edilizia « Turrite in Fabbriche », con sede in Fabbrico di Vallico (Lucca), costituita con atto in data 6 dicembre 1946, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

36) Società cooperativa di consumo « Confezioni e abbigliamento », con sede in Lucca, costituita con atto in data 30 novembre 1946, per notaio dott. Enrico Micheloni;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori di Stiava », con sede in Stiava di Massarosa (Lucca), costituita con atto in data 7 ottobre 1946, per notaio dott. Mario Matraia;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Piano di Mommio di Massarosa (Lucca), costituita con atto in data 2 novembre 1946, per notaio dott. Ferruccio Salvi;

39) Società cooperativa edilizia « Edificatrice », con sede in Lucca, costituita con atto in data 3 febbraio 1955, per notaio dott. Lelio Parducci;

40) Società cooperativa di consumo « Rivenditori giornali e riviste », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 7 dicembre 1948, per notaio dott. Raffaello Vannucchi;

41) Società cooperativa di trasporti « Autotrasportatori lucchesi », con sede in Lucca, costituita con atto in data 18 novembre 1946, per notaio dott. Enrico Micheloni;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Versiliese », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 14 gennaio 1946, per notaio dott. Raffaello Vannucchi,

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Luzzatti », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 19 gennaio 1947, per notaio dott. Ferruccio Salvi;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori edili », con sede in Molazzana (Lucca), costituita con atto in data 25 maggio 1951, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

45) Società cooperativa di consumo di Fosciandora (Lucca), costituita con atto in data 5 marzo 1950, per notaio dottore Amanzio Bertoni;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.L.E.B. », con sede in Bucino di Pescaglia (Lucca), costituita con atto in data 21 maggio 1950, per notaio dott. Amanzio Bertoni;

47) Società cooperativa edilizia « Costruzioni case economiche popolari », con sede in Forte dei Marmi (Lucca), costituita con atto in data 9 maggio 1950, per notaio dott. Gian Giacomo Guidugli;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra i boscaioli », con sede in Vagli di Sotto (Lucca), costituita con atto in data 2 ottobre 1949, per notaio dott. Eugenio Guasparini;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Titanus », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 1° aprile 1949, per notaio dott Mario Matraia;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « Viribus Unitis », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 12 giugno 1949, per notaio dott. Guido Casella;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « Riparazioni e costruzioni », con sede in Lucca, costituita con atto in data 28 giugno 1948, per notaio dott Enrico Micheloni;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « Colbosco », con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca), costituita con atto in data 18 maggio 1950, per notaio dott Amanzio Bertoni;

53) Società cooperativa « Consumo » di Careggine (Lucca), costituita con atto in data 21 febbraio 1946, per notaio dottore Amanzio Bertoni;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori viareggini », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 11 agosto 1945, per notaio dott Raffaello Vannucchi,

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operaia di lavoro », con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), costituita con atto in data 7 luglio 1945, per notaio dott. G. Giacomo Guidugli;

56) Società cooperativa « Agricola », con sede in Fibbiano di Camaiore (Lucca costituita con atto in data 21 febbraio 1946, per notaio dott. Luigi Barsottelli;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « ANPI », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 1° febbraio 1947 per notaio dott. Guido Casella;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra partigiani », con sede in Sillano (Lucca), costituita con atto in data 24 ottobre 1947, per notaio dott. Enrico Micheloni;

59) Società cooperativa edilizia « L Edile », con sede in Ponti sul Mincio (Lucca), costituita con atto in data 12 novembre 1945, per notaio dott. Demetrio Marai;

60) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti », con sede in Schivenoglia (Mantova), costituita con atto in data 18 giugno 1945, per notaio dott. Francesco Manzoni;

61) Società cooperativa di pesca « Sabbionetana pescatori », con sede in Sabbioneta (Mantova), costituita con atto in data 25 novembre 1950, per notaio dott. Carlo Barili;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra muratori ex combattenti e reduci », con sede in Ceresara (Mantova), costituita con atto in data 22 aprile 1949, per notaio dott. Carlo Lodrini;

63) Società cooperativa mista « Lavoro edile e consumo », con sede in Gombola (Modena), costituita con atto in data 22 dicembre 1946, per notaio dott. Cortelloni Amato;

64) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Fanano (Modena), costituita con atto in data 10 agosto 1945, per notaio dott. Dario Monari;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Turrita », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita con atto in data 24 ottobre 1948, per notaio dott Felice Nuzzo;

66) Società cooperativa edile « Magistrale pavese », con sede in Pavia, costituita con atto in data 4 giugno 1947, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « Renato Moretti », con sede in Stradella (Pavia), costituita con atto in data 7 settembre 1945, per notaio dott. Vincenzo Marioni;

68) Società cooperativa edilizia « CEIS Impiegati Stato », con sede in Pavia, costituita con atto in data 13 luglio 1948, per notaio dott. Ernesto Gallotti;

69) Società cooperativa edilizia « Il Gazometro pistoiese GA.PI. », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 5 settembre 1950, per notaio dott. Umberto Arcangeli;

70) Società cooperativa edilizia « La Serena », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 25 marzo 1950, per notaio dott. Umberto Arcangeli;

71) Società cooperativa edilizia « Casa Serena », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita con atto in data 9 marzo 1952, per notaio dott. Cleto Quirici;

72) Società cooperativa « Agricola », con sede in Montevettolini di Monsummano Terme (Pistoia), costituita con atto in data 30 aprile 1951, per notaio dott. Giovanni Massari;

73) Società cooperativa edilizia « Dipendenti ospedali riuniti », con sede in Pistoia costituita con atto in data 15 settembre 1952, per notaio dott. Renzo Chiostrini;

74) Società cooperativa edilizia « Fra reduci », con sede in Santa Lucia di Nozzano (Pistoia), costituita con atto in data 3 settembre 1946, per notaio dott. Luciano Bastianelli;

75) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artisti tecnici e artigiani della pittura, disegno e affini fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 gennaio 1946, per notaio dott. Mario Formica;

76) Società cooperativa mista « Asmara », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 giugno 1947, per notaio dott. Giovanni Devitofranceschi;

77) Società cooperativa edilizia « Atropo », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1952, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

78) Società cooperativa edilizia « Aurea », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 aprile 1947, per notaio dott. Vittorio Gaudiani;

79) Società cooperativa edilizia « Atom », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 giugno 1950, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

80) Società cooperativa edilizia « Athena », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 luglio 1948, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

81) Società cooperativa edilizia « Augustea », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 novembre 1946, per notaio dott. Giovanni Zanchi;

82) Società cooperativa edilizia « Col Felice », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 maggio 1951, per notaio dott. Michele Mammucari;

83) Società cooperativa edilizia « Cintiae Domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 giugno 1951, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

84) Società cooperativa di produzione e lavoro « S.O.F A S. », con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita con atto in data 3 giugno 1954, per notaio dott. Leopoldo Mangieri;

85) Società cooperativa agricola Consorzio produttori latte », con sede in Tramonti (Salerno), costituita con atto in data 18 marzo 1937, per notaio dott. Mario Pisani;

86) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci per la lavorazione del legno », con sede in Varese, costituita con atto in data 19 agosto 1946, per notaio dott. Furio Rossi.

(4724)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Servitù militari da imporre nei terreni limitrofi al deposito munizioni di Riovalmaggiore

Intorno al deposito munizioni di Riovalmaggiore, nel comune di Front Canavese e Vauda Canavese, sono imposte zone di servitù militari.

(4647)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1957, sono stati disposti nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » (articoli 8 e 9 *della legge 21 ottobre 1950, n. 841*);

b) il trasferimento a favore dell'Ente Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondaria e dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese *relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei* terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità ed espropriazione				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Puglia e Lucania												
1	AGLIETA Luigia-Irma fu Luigi	Genzano e Spinazzola	918 919	26- 6-52	173 s. o.	28- 7-52	21- 5-57	5- 7-57	16	5	29.21.32	33.63.41	—
2	BRUNO Luigi fu Federico . .	Manfredonia	5 153	24- 1-53 28- 3-53	21 s. o. 75 s. o.	27- 1-53 31- 3-53	21- 5-57	5- 7-57	16	4	20.15.78	74.15.64	—
3	CASILLO Salvatore fu Francesco	San Severo	3359	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	21- 5-57	5- 7-57	16	3	128.31.51	171.68.49	—
4	CASSANO Marcello fu Paolo	Castellaneta	2284	19-11-52	295 s. o. 3	20-12-52	21- 5-57	6- 7-57	16	31	21.51.29	21.51.29	—
5	DENTICE DI FRASSO Piero fu Luigi	Carovigno	1279	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	21- 5-57	6- 7-57	16	23	63.80.73	62.75.67	18.450.134
6	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Foggia	3404	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	21- 5-57	6- 7-57	16	30	8.11.98	166.27.13	—
7	LAVIANO Gaetano fu Pietro (eredi)	Melfi	4023	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	21- 5-57	6- 7-57	16	29	1.28.67	1.28.67	75.021
8	MANFREDI-DE BLASIS Filippo fu Giuseppe	Stornarella	2437	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	21- 5-57	6- 7-57	16	28	38.71.81	45.63.96	—
9	MENDAIA Cherubina di Matteo	Tursi	3433	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	21- 5-57	6- 7-57	16	27	114.31.13	79.25.98	—
10	PARLATO Anna fu Michele .	Lesina	4299	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	21- 5-57	6- 7-57	16	26	9.18.96	9.21.54	—
11	ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni	Mottola e Palagiano	506 516	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	21- 5-57	6- 7-57	16	25	184.42.65	115.57.35	36.062.008
12	STRADA Guglielmo fu Giuseppe e STRADA Mario di Guglielmo	Ginosa e Montescaglioso	1741 1742 2238	3-10-52 19-11-52	278 s. o. 295 s. o. 1	1-12-52 20-12-52	21- 5-57	6- 7-57	16	24	33.40.62	63.43.65	—
	Opera nazionale per i combattenti												
13	SCARAMELLA Carmine fu Domenico	Eboli	4219	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	21- 5-57	5- 7-57	16	7	4.99.65	4.99.64	4.386.450
14	SCARAMELLA Luigi fu Domenico	Eboli	4220	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	21- 5-57	5- 7-57	16	6	3.54.12	6.57.66	542.270

Roma, addì 25 luglio 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(4587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	658,562
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	89,88
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	120,485
1 Fiorino olandese	163,295
1 Franco belga	12,443
100 Franchi francesi	148,91
1 Franco svizzero acc.	142,867
1 Lira sterlina	1737,375
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	24,044

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi

Si autorizza, in relazione ai pareri espressi dagli organi locali qualificati, il rilascio ai sensi della circolare ministeriale n. 31 del 14 febbraio 1957 di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai 25 q.li fino ai 50 per le Province sottoelencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Alessandria	18	Pisa	15
Aosta	5	Pistoia	12
Asti	9	Siena	12
Cuneo	42	Ancona	30
Novara	9	Ascoli Piceno	18
Torino	24	Macerata	27
Vercelli	6	Pesaro	48
Genova	25	Perugia	30
Imperia	4	Terni	12
La Spezia	12	Campobasso	9
Savona	12	Chieti	24
Bergamo	24	L'Aquila	12
Brescia	36	Pescara	12
Como	30	Teramo	12
Cremona	15	Frosinone	12
Mantova	24	Latina	9
Milano	72	Rieti	7
Pavia	18	Roma	37
Sondrio	9	Viterbo	12
Varese	12	Avellino	18
Bolzano	12	Benevento	15
Trento	18	Caserta	15
Gorizia	6	Matera	10
Udine	24	Napoli	37
Belluno	6	Potenza	10
Padova	30	Salerno	30
Rovigo	36	Bari	30
Treviso	21	Brindisi	10
Venezia	30	Foggia	18
Verona	48	Lecce	12
Vicenza	12	Taranto	7
Trieste	6	Catanzaro	18
Bologna	90	Cosenza	18
Ferrara	52	Reggio Calabria	18
Forlì	60	Agrigento	12
Modena	72	Caltanissetta	4
Parma	42	Catania	30
Piacenza	36	Enna	10
Ravenna	24	Messina	36
Reggio Emilia	30	Palermo	34
Massa Carrara	6	Ragusa	12
Arezzo	24	Siracusa	21
Firenze	48	Trapani	6
Grosseto	17	Cagliari	24
Livorno	6	Nuoro	6
Lucca	12	Sassari	15

Il Ministro: ANGELINI

(4711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro *C-34/a*, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale della carriera di concetto del ruolo del servizio tecnico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di maturità artistica conseguita nei licei artistici governativi o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie governative della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere, Divisione personale miniere via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio

Non saranno accolte le domande mancanti della prescritta legalizzazione.

Nella domanda di ammisione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore del l'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 8 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale

colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 9, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, comma primo.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata

alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni; copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari, incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo. nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo. purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia in candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) ed *r*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove grafiche ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove grafiche:

a) saggi di disegno dal vero in bianco e nero di soggetti geologici (minerali. fossili);

b) riproduzione a scala diversa di una porzione di carta topografica, completa di toponimi. Profilo altimetrico da ricavarsi dalla carta medesima, secondo una traccia assegnata;

c) riproduzione su base topografica di una carta geologica a scala diversa, in acquerello e della relativa leggenda.

I candidati dovranno essere muniti alle prove d'esame dei seguenti strumenti, compassi, tiralinee, inchiostro di china, acquerelli, pennelli, piattini, matite, gomma, righe, squadre.

Prova orale:

La prova orale verterà su:

Proiezioni ortogonali, prospettiva assonometrica ed angolare Nozioni di topografia (scale numeriche e grafiche. segni convenzionali, costruzione di carte topografiche, strumenti da topografo) Elementi di geologia e geografia fisica Nozioni di diritto amministrativo Nozioni di legislazione mineraria.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

dal direttore generale delle miniere, presidente;

dal direttore del servizio geologico;

da un ispettore generale o da un direttore di divisione del Ministero;

da due funzionari del ruolo del Corpo delle miniere con qualifica non inferiore a geologo superiore od a perito principale;

da un professore di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capitolo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove grafiche che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove grafiche sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Per ciascuna prova grafica sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove grafiche. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coeff. 202) e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai senti dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1957

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1957
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 269. — CARUSO

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 100)

Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . (Provincia . .) il (1) e residente in (Provincia .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto . . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

addì . .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano da territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile.

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di . . in servizio a presso . e di essere in posseso del libretto ferroviario personale n. . rilasciato il .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'arte medioevale e moderna nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'arte medioevale e moderna nel Ministero della pubblica istruzione.

Esso è riservato agli appartenenti al ruolo del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, rivestano la qualifica di direttore di 1ª classe o, da almeno cinque anni, quella di direttore di 2ª classe.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) relazione illustrativa documentata dell'attività amministrativa e scientifica svolta e della carriera percorsa dal candidato, in cinque esemplari firmati;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dalla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto;

3) pubblicazioni e ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti o dattiloscritti.

Alla domanda dovrà essere allegato in triplice copia, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Art. 4

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) legislazione sulla tutela del patrimonio artistico. Ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle più importanti istituzioni di carattere artistico;

2) gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti; catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

3) relazioni con l'estero in materia artistica. Principali complessi artistici stranieri, con particolare riferimento alle opere di autori italiani;

4) storia dell'arte italiana, con particolare riferimento all'arte medioevale e moderna bibliografia artistica.

Art. 5

Le domande e i titoli che perverranno dopo il termine di cui all'art 2 del presente decreto, ancorchè spediti prima, non saranno presi in considerazione.

La data di presentazione delle domande e dei titoli sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui al predetto art. 2, alla sua documentazione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 61, foglio n. 292

(4712)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1957, registro n. 49, foglio n. 289, è stato respinto il ricorso del prof. Angelo De Fortuna contro la negata valutazione del titolo d'invalido per servizio militare, in ordine ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di materie letterarie banditi addì 5 luglio 1949, ai quali aveva partecipato.

(4761)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 13 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario n. 112) del 3 maggio 1957, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno, nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1957, alle ore 8,30.

(4793)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario n. 112) del 3 maggio 1957, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno, nei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 1957, alle ore 8,30.

(4792)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario n. 112) del 3 maggio 1957, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno, nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 1957, alle ore 8,30.

(4791)

Diario della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esame a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova.

La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esame a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova, indetto con decreto Ministeriale 30 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 26 febbraio 1957, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami sito in via Gerolamo Induno, il giorno 13 novembre 1957, alle ore 8,30.

(4794)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4176, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 8, con il quale è stato indetto un concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1957, n. 4490, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1957, registro n. 19 bilancio Trasporti, foglio n. 55, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Visto l'art. 2 della legge 11 gennaio 1956, n 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41/2/121755 del 27 giugno 1957;

Decreta:

L'ispettore capo superiore Antonucci ing. Edoardo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1957
Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 61. — BARNABA

(4727)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1954, n. 35781, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Sissa dott. Cinzio	punti	54,878	su 100
2. Bondi dott. Pietro	»	53,298	»
3. Marchiori dott Luca	»	51,378	»
4. Musi dott. Pietro	»	49,881	»
5. Azzi dott. Luigi	»	48.901	»
6. Scarduelli dott. Egeo	»	48,862	»
7. Galvani dott. Francesco	»	47,801	»
8. Signorini dott. G Carlo	»	47,425	»
9. Malagola dott. Antonio	»	46.067	»
10. Santi dott. Luigi	»	45.855	»
11. Broseghini dott. Mario	»	43,852	»
12. Cortellazzi dott. Achille	»	43,300	»
13. Zumella dott. Giovanni	»	41.337	»
14. Bertani dott. Filiberto	»	40.987	»
15. Bonisoli dott. Alceo	»	38,500	»
16. Martelli dott. Ennio	»	36.792	»
17. Piccinelli dott. Stefano	»	36,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: MATTUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 35001, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Mantova al 30 novembre 1954;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sissa Cinzio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sustinente.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: MATTUCCI

(4630)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di aiuto veterinario al pubblico macello del comune di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 101533 Div. san. del 20 febbraio 1956, col quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di aiuto veterinario al pubblico macello del comune di Messina, in applicazione degli articoli 62 e 64 del regolamento approvato dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciutili regolari;

Visti gli articoli 64 e 55 del regolamento n. 281 citato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. Lo Tronto dott. Giuseppe	punti	96,825
2. Bisazza dott. Vincenzo	»	96,018
3. Valenti dott. Gaspare	»	95,525
4. Cartella dott. Ignazio	»	92,487
5. Costa dott Domenico	»	82,912
6. De Pasquale dott. Francesco	»	78,956
7. Gambino dott. Umberto	»	77,475
8. Agosta dott. Antonino	»	71,025

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, all'albo del Comune interessato.

Messina, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 101533/Div. 3ª san. del 20 febbraio 1956, col quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario aiuto al pubblico macello del comune di Messina;

Visto il decreto pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei;

Visti gli articoli 62 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' nominato vincitore del posto di aiuto veterinario al pubblico macello del comune di Messina il dott. Lo Tronto Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, inviato al comune di Messina per l'esecuzione.

Messina, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: RUSSO

(4607)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 1706 Div. III, in data 31 gennaio 1957, col quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 9625 del 17 aprile 1957, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di ostetrica condotta;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta di cui alle premesse;

1. Salvadori Elsa . . . punti 60,113
2. Mangiavacchi Argentina . . . » 60,002
3. Pucci Dina . . » 56,499
4. Cerbai Egle » 55,187
5. Saccardi Giuseppina . . . » 55,171
6. Bondi Franca . » 54,492
7. Senesi Renata . . » 54,151
8. Andrei Maria Domenica . . . . » 53,607
9. Dondolini Franca . . . . . » 53,605
10. Nardi Andreina . . . . . » 53,550
11. Polemi Zarelia . . . . . » 53,222
12. Dei Dea . . . . » 52,657
13. Franceschini Imola . . . . . » 52,644
14. Mazzolai Welma . . . . . » 52,597
15. Bischi Alva . . . . » 52,113
16. Naldi Orietta . » 51,529
17. Romani Fernanda . . » 51,453
18. Giolli Luigia . . » 51,242
19. Leprai Maria Josè . » 51,187
20. Morrocchi Mara . . » 50,402
21. Perna Maria . . . . . » 50,304
22. Butelli Dorina . . . . . . » 50,203
23. Zazzeri Rosella . . . . . » 50,089
24. Rocchi Lia . . . . . » 50,072
25. Pilloni Nedj . . . . . » 49,445
26. Del Rosso Michelina . . . . . » 49,397
27. Boschi Cesarina . . . . » 49,095
28. Pii Rosanna . . . . . . » 49,085
29. Canuti Elena . . . . » 48,993
30. Velasco Annunziata . . . » 48,963
31. Guerri Palmira . . . . » 48,886
32. Noni Marcella . . . » 48,244
33. Bonelli Lida . . . . » 47,605
34. Riccucci Lina . . . . » 46,939
35. Giani Marisa . . . . » 46,675
36. Mugnai Elvira . . . » 46,542
37. Capponi Emilia . . . » 46,467
38. Papalini Giuseppina . . » 46,440
39. Pastorelli Roberta . . . . . » 46,400
40. Barnabà Egidia . . . . . » 46,144
41. Felici Fernanda . . . » 45,859
42. Spinelli Mariva . . . . . » 45,820
43. Mannelli Dema . . . . » 45,570
44. Nerucci Noris . . . » 44,860
45. Casagni Carla . . . » 44,525
46. Terrosi Doloris . . . . » 44,289
47. Dusi Alba . . . . . » 44,281
48. Tiranti Silena . . . . » 43,947
49. Loggi Elda . . . . » 43,937
50. Baccinelli Nucia . . . . . » 43,662
51. Berretti Lina . . . . » 43,660
52. Goracci Nella . . . . . . » 43,295
53. Bindo Elisa . . . . » 42,968
54. Bisconti Anna Ada . . . . . » 42,725
55. Pratesi Rosanna . . . . . » 42,292
56. Malatesta Vincenza . . . . . . » 41,953
57. Stefanelli Elisabetta . . . . . . » 41,875
58. Fabbri Piera . . . . » 41,667
59. Morini Silvana. . . . . . . punti 40,769
60. Fava Maria Grazia . . . . . » 40,000
61. Chelli Maria . . . . » 39,968
62. Bechi Elda . . . . » 39,574
63. Ragoni Nicla . . . . » 38,605
64. Mazzoni Anna Maria . . . . . . » 37,387
65. Marrai Annunziata . . . . . . » 37,310
66. Remoli Francesca . . . » 35,441

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Isola del Giglio, Manciano, Massa Marittima, Roccastrada, Scansano, Seggiano.

Grosseto, addì 25 luglio 1957

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee al concorso indicato in narrativa sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Salvadori Elsa: Montepescali (Grosseto);
2) Mangiavacchi Argentina: Isola del Giglio;
3) Pucci Dina: Torniella (Roccastrada);
4) Cerbai Egle: Seggiano;
5) Saccardi Giuseppina: Tirli (Castiglione della Pescaia);
6) Bondi Franca Maria: Tatti (Massa Marittima);
7) Senesi Renata: Polveraia (Scansanò);
8) Andrei Maria Domenica: Poggio Capanne e Saturnia (Manciano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, 25 luglio 1957

Il prefetto: VEGNI

(4716)

PREFETTURA DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 36076 del 13 agosto 1956, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e del comune di Frosinone;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone, è composta come segue:

Presidente:
Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Componenti:
Puntoni prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Stirpe prof. dott. Giulio, docente in patologia medica nell'Università di Roma;

Mele dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;

Razzino dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Teano.

Segretario:

Biggio dott. Giacomo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 31 luglio 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

(4738)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 17095/3/San., in data 15 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 124 del 16 maggio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1954;

Visti i propri decreti n. 17584/3 San. in data 15 aprile 1957, n. 22738/3 San. in data 21 maggio 1957 e n. 26807/3 San. del 13 giugno 1957, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Ritenuto che i vincitori delle condotte di Cassinelle, Cereseto, Fresonara, Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio), Moncestino-Villamiroglio (consorzio), Ovigllo, Ponzano Monferrato, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Scarsi dott. Stefano: Oviglio;
2) Pertica dott. Giovanni: Cereseto;
3) Turina dott. Giovanni: Cassinelle;
4) Gulminetti dott. Dario: Moncestino-Villamiroglio (consorzio);
5) Negri dott. Ugo: Fresonara;
6) Canegallo dott. Antonio: Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio);
7) Zanoner dott. Candido: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 6 luglio 1957

Il prefetto: ADAMI

(4682)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 su citato;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1955, n. 7319, col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di cui sopra;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:

Boldrini dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monaci dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:

Berni dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 24 luglio 1957

p. *Il prefetto*: PAPPACENA

(4717)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.